



TRIBUNALE DI MARSALA
Presidenza

Decreto n° 65/2020

OGGETTO: Modifica a decreto n. 42 del 25 marzo 2020 a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legge nn. 22 e 23 dell'8/4/2020

Tenuto conto di quanto disposto dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e dai provvedimenti organizzativi in precedenza adottati (n. 35 del 10 marzo e n. 42 del 25 marzo 2020) che vengono confermati, ove compatibili con il nuovo decreto sopra richiamato, sentito il dirigente amministrativo e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala, si ribadisce e si specifica quanto segue:

- Tutti i procedimenti civili e penali andranno rinviati d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020, salve le eccezioni indicate dal decreto n. 18/2020 e quanto disposto dal comma 2 dell'art. 36 D.L. n. 23/2020;
- In tutte le disposizioni contenute nel decreto 42 del 25 marzo laddove è indicato come termine finale il 15 aprile si intenderà 11 maggio;

Si introducono alcune nuove disposizioni in ordine alla trattazione delle udienze civili e delle udienze penali

AFFARI CIVILI

Affari urgenti che vanno trattati nel periodo - 9.3.2020-11.5.2020 - :

L'ulteriore sospensione ex lege impone una accorta analisi dei presupposti della dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/2020 poiché appare ovvio che l'ulteriore spostamento in avanti possa determinare in molti più casi un grave pregiudizio alle parti, sicchè il giudice, a far data dal 16 aprile 2020, dovrà valutare con maggiore ampiezza o comunque con maggiore approfondimento rispetto alle fasi precedenti se ricorra la necessità di dichiarare l'urgenza della trattazione.

In particolare il magistrato valuterà l'urgenza della trattazione come di seguito:

Nei casi espressamente indicati nell'art. 83 D.L. 18/2020 e precisamente:

- A) procedimenti cautelari “aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona”;
- B) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si rinvia nel dettaglio alle direttive contenute nel decreto del Presidente del Tribunale n. 42 del 25 marzo 2020);
- C) in presenza di un'istanza motivata di parte che indichi una particolare urgenza nel provvedere;
- D) in ogni caso in cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti possa produrre grave pregiudizio alle parti;

In particolare ed esemplificativamente il singolo magistrato **potrà** valutare come urgenti:

SETTORE CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO

- 1) I procedimenti di contenzioso ordinario iscritti sino al 30/6/2018 con limitato riferimento a quelli gestibili con trattazione scritta o da remoto quando l'ulteriore differimento di essi potrebbe comportare un ritardo eccessivo nella definizione del giudizio anche in relazione al protrarsi dell'emergenza e del periodo di sospensione (salvo che l'udienza sia stata fissata per l'assunzione di prove orali, nel qual caso si dovrà rinviare a dopo il 30 giugno 2020 sempre che non ricorra una situazione di urgenza che imponga la trattazione assicurando in tal caso distanziamento, trattazione a porte chiuse etc...).
- 2) Procedimenti cautelari, diversi da quelli di cui al punto a) e la cui ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti, gestibili con trattazione scritta o con udienza da remoto, sempre che non occorra l'assunzione di prove orali, nel qual caso il giudice dovrà provvedere fissando l'udienza oltre il 30 giugno 2020 salvo l'urgenza (vedi punto 1);
- 3) I procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio con ricorso congiunto e le separazioni consensuali, purché le parti rinuncino a comparire e dichiarino di non potersi riconciliare: in questi casi i procuratori sottoscrivono il ricorso anche per autenticazione delle firme delle parti e, se il giudice non ritenga necessari chiarimenti, trattiene la causa in decisione dopo avere svolto la trattazione scritta; in caso contrario fissa la comparizione delle parti a data successiva al 30/6/2020, salvo urgenza (vedi punto 1);

SETTORE LAVORO E PREVIDENZA:

- 4) Controversie concernenti prestazioni previdenziali e/o assistenziali ed aventi ad oggetto licenziamenti iscritte sino al 30/6/2019, limitatamente a quelle già fissate per la discussione alla luce degli interessi sottesi, sempre che le parti rinuncino alla lettura del dispositivo in udienza;
- 5) Procedimenti cautelari, sempre che non occorra l'assunzione di prove orali nel qual caso il giudice dovrà provvedere fissando l'udienza oltre il 30 giugno 2020, salvo urgenza (vedi punto 1);

SETTORE TUTELARE:

- 6) Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- 7) Richieste di convalida e di proroga di trattamenti sanitari obbligatori;
- 8) Autorizzazioni di interruzioni volontarie di gravidanza da parte di minorenni;
- 9) In genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, in quest'ultimo caso, o su istanza di parte o d'ufficio, la dichiarazione di urgenza è fatta con provvedimento del giudice tutelare, egualmente non impugnabile;

SETTORE FALLIMENTARE:

- 10) Udienze di approvazione del conto della gestione in fallimenti ultrasettennali, ove sia possibile la celebrazione in videoconferenza, ed i termini di cui all'art. 116 L.F., si siano perfezionati prima del 9 marzo 2020;

SETTORE ESECUZIONI:

- 11) udienze di distribuzione delle somme ex art. 596 c.p.c., mediante trattazione scritta nei soli casi in cui il debitore è costituito con il patrocinio di un avvocato.

Al fine di non gravare eccessivamente sul personale di cancelleria, già sottodimensionato, i singoli magistrati si assicureranno di non fissare per singola udienza un numero di procedimenti superiore a 10, limite massimo ma che sarà opportuno contenere ulteriormente.

L'interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d'ufficio delle udienze deve essere compiuta tenendo conto del fatto che la ratio del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l'afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari.

La dichiarazione di urgenza va inserita in calce al ricorso da parte dei singoli giudici (togati o onorari) stante la delega disposta con provvedimento di questo Presidente n. 42 del 25 marzo 2020.

Con tale dichiarazione il giudice consente la trattazione della causa. Trattasi di deroga al principio del rinvio d'ufficio. Devono dunque ricorrere ragioni che risultino prevalenti rispetto al rischio di contagio.

Si invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati a sollecitare i singoli iscritti ad evidenziare con immediatezza al giudice (tramite nota da inserire nel **fascicolo telematico** e tramite **segnalazione apposita dell'urgenza** ai seguenti indirizzi: Cancelleria civile contenzioso: **contenziosocivile.tribunale.marsala@giustiziacert.it**; Cancelleria Lavoro e previdenza: **lavoro.tribunale.marsala@giustiziacert.it**; Cancelleria Volontaria giurisdizione: **volgiurisdizione.tribunale.marsala@giustiziacert.it**; Cancelleria fallimentare: **fallimentare.tribunale.marsala@giustiziacert.it**; Cancelleria esecuzioni immobiliari/mobiliari: **esecuzionivicili.tribunale.marsala@giustiziacert.it**) i casi in cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti possa produrre grave pregiudizio alle parti.

La camera di consiglio si svolgerà in forma telematica.

Si allegano i protocolli sulla trattazione scritta e sul processo da remoto siglati con il Presidente del COA di Marsala.

AFFARI PENALI

Per gli affari penali si conferma quanto già disposto nel decreto n. 42 del 25 marzo 2020, tenuto conto dello spostamento del termine finale di sospensione all'11 maggio 2020, sicchè, tra le altre eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 DL n.18, tutti i procedimenti, le cui udienze risultano fissate nel periodo, i cui termini di custodia cautelare scadono ai sensi dell'art. 304 c.p.p. nel periodo suddetto(fino all'11 maggio)andranno necessariamente trattati,

Alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 36 comma 2 D.L. n. 23/2020 dovranno essere poi trattati, a prescindere dalla richiesta dei difensori e degli imputati, a partire dal 16 aprile 2020, i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

Ovviamente per tali procedimenti non opererà la sospensione dei termini di custodia cautelare e dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.L. n. 18/2020 appunto perché non sono sospesi.

Per tali procedimenti, come per tutti quelli che dovranno trattarsi in base alle precedenti regole contenute nell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, si confermano le disposizioni adottate nel decreto n. 42 del 25 marzo 2020 e in particolare:

- a) si dovranno trattare a porte chiuse;
- b) si dovrà assicurare il distanziamento sociale di almeno un metro;

- c) la richiesta di trattazione di cui all'art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/20 dovrà pervenire almeno 72 ore prime della data fissata per l'udienza;
- d) si consiglia l'uso dei dispositivi di protezione individuale o comunque di indumenti che possano coprire bocca e naso;
- e) si adotterà il collegamento da remoto in tutti i casi in cui sia possibile tenendo conto del protocollo già siglato con il COA;

PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE.

Tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di Pace rimarranno ovviamente sospesi, salve le eventuali urgenze ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020, fino all'11 maggio 2020 e le udienze andranno rinviate d'ufficio a data successiva.

Nell'adozione dei rinvii si tenga sempre conto dei criteri di priorità.

TIROCINI FORMATIVI

Ai sensi dell'art. 6 D.L. 8 aprile n. 22, i tirocini formativi ex art. 73 d.l. 21/6/69 conv. in legge 9/8/98, sono sospesi con le modalità tradizionali e proseguiranno con modalità a distanza in base ad apposito decreto adottato dal Ministero della Giustizia.

PERIODI CUSCINETTO

A seguito di specifica interlocuzione con tutti i colleghi del Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica di Marsala che ha confermato la piena adesione del suo Ufficio, tenuto conto del lungo periodo di stasi dell'attività giurisdizionale dovuto all'emergenza sanitaria, si è stabilito che i magistrati rimarranno in servizio durante i cc.dd. periodi cuscinetto e che verranno tenute udienze fino al 24 luglio 2020 e a partire dal 4 settembre 2020, salve diverse determinazioni da parte del CSM.

I Magistrati dell'Ufficio provvederanno ad indicare ai rispettivi Presidenti di Sezione ed a comunicare alla Procura della Repubblica e alle Cancellerie le date delle udienze straordinarie che verranno all'uopo fissate.


Il Dirigente trasmetterà, alla luce delle modifiche adottate, **i nuovi presidi e le nuove disposizioni organizzative**, specie con riferimento al settore civile, concordate con il Presidente del Tribunale, sempre nel rispetto della normativa connessa all'emergenza da Coronavirus, che verranno allegati al presente provvedimento.

Per gli Uffici del Giudice di Pace la struttura dei presidi rimarrà immutata non essendo previste modifiche.

Marsala, 15 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Alessandra Camassa



Alla Segreteria per gli adempimenti e l'inserimento del presente provvedimento nel sito web di questo Tribunale e per la sua comunicazione:

- Ai Magistrati dell'Ufficio;
- Al Procuratore della Repubblica sede;
- Agli Uffici del Giudice di Pace;
- Ai tirocinanti *ex art.* 73 D.L. 69/2013.
- All'Ufficio NEP;
- Al Dirigente Amministrativo;
- Al Medico competente, dott.ssa Nicoletta Bonura;
- Al RSPP Ing. Antonino Bilardello;
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala;
- Al Presidente della Corte d'Appello;
- Al Procuratore Generale;
- Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria;
- Al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
- Al Consiglio Superiore della Magistratura settima commissione – provvedimenti organizzativi.

Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 15-04-2020
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Lucia Raineri